

SULL'ATTUALITÀ DEL PENSIERO CELSINO

Venerdì 10 aprile 2015 si è svolto a Torino, presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università, un Convegno su 'Celso, teorico del diritto'. Il programma dei lavori si è modulato sulle più recenti linee-guida delle ricerche svolte da Filippo Gallo. Il grande giusromanista torinese ha illustrato personalmente, dopo i saluti portati agli astanti dalle Autorità, gli obiettivi specifici del Convegno, delineandoli in dettaglio sul piano sia dei contenuti, sia del metodo. In primo luogo – ha chiarito Filippo Gallo – si è inteso mettere al centro dell'attenzione l'apporto di Celso alla teoria del diritto: tema già affrontato dal Maestro torinese, ma ancora inesplorato dagli altri studiosi del diritto romano. L'opinione da cui muove Gallo, e che con il Convegno si è inteso sottoporre a più articolata verifica, è che il giureconsulto in questione sia stato un eminente teorico del diritto, senz'altro il più raffinato tra i *prudentes* romani e, per quel che risulta, addirittura il più elegante dell'antichità nel suo complesso. Non soltanto dobbiamo a Celso le celeberrime (ed uniche) definizioni dello *ius* come *ars boni et aequi* (Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.1pr.) e dell'*actio* quale *ius quod sibi debeatur*,

iudicio persequendi (Cels. 3 dig. D. 44.7.51), ma pure l'elaborazione dei fondamentali canoni ermeneutici in campo giuridico. Su queste basi, il Convegno è stato concepito quale occasione per impostare e promuovere uno studio futuro, vasto ed articolato, su due tematiche collaterali: in ambito più strettamente storico la *legum permutatio* giustiniana, e invece a livello di scienza giuridica l'individuazione dei modi idonei alla liberazione della stessa da una configurazione assolutistica del potere, al fine di adeguarla ad un assetto democratico.

Quanto al primo punto, Filippo Gallo ha richiamato l'esigenza di rimediare allo sconcertante silenzio della romanistica su di un tema di centrale importanza per la comprensione complessiva del diritto occidentale moderno e contemporaneo, quale appunto la *legum permutatio* testimoniata – e in parte attuata – da Giustiniano. Questa grave lacuna della scienza romanistica dipende a sua volta dalla incomprendimento o sottovalutazione della definizione celsina di *ius*, nonché di altri elementi pure testimoniati dalle fonti (per esempio lo *ius moribus receptum*), che si pongono in contrasto con il sistema dei compilatori. Ed è appunto tale disattenzione ad avere alimentato una suggestione di continuità tra diritto classico e diritto giustiniano.

Se questi sono gli obiettivi da perseguire in ambito di studio storico, nel campo della scienza giuridica una sua rifondazione non può non pas-

sare attraverso una rinnovata riflessione critica *in primis* sulla concezione del diritto positivo quale diritto prodotto in via esclusiva dal legislatore, *in secundis* sul preteso fondamento esclusivo e totale della validità del diritto positivo e sulla emanazione dello stesso da parte dell'organo competente e nella forma prescritta. Ma, come per ogni altro prodotto umano – ha rilevato il Maestro – anche per il diritto l'etichetta' non sopperisce al difetto di contenuto. Perciò, si presenta del pari congruente con la visione assolutistica del potere la negazione di autonoma fonte di diritto alla consuetudine; viceversa, è consono all'assetto democratico del potere il riconoscimento di tale fonte e dunque del potere dei consociati, quali componenti del popolo sovrano, di produrre diritto attraverso un comportamento concludente.

Filippo Gallo ha concluso la sua descrizione degli obiettivi specifici del Convegno con alcune sintetiche considerazioni su ciò che potrebbe e dovrebbe implicare il recupero meditato, da parte della scienza giuridica, della definizione celsina di *ius*. Sul piano della ricerca storica, tale recupero comporterebbe una maggiore adesione dello studio del diritto alla realtà, senza cedimenti ad ideologie ed utopie; nell'ambito della teorizzazione del diritto, esso indurrebbe alla considerazione della natura artificiale del diritto, dal momento che – secondo l'opinione di Filippo Gallo – nell'esperienza terrena non è esistito e non esiste il diritto naturale, essendo il diritto, in tutto e per

tutto, un elemento artificiale; infine, nell'applicazione del diritto, la rivoluzione della concezione celsina dello *ius* indurrebbe ad assegnare prevalenza, nell'analisi e nella soluzione di ogni singolo caso, ai criteri del *bonum et aequum*, rispetto agli enunciati normativi, e ciò al fine dell'appagamento delle esigenze umane per cui il diritto è posto.

Stabilite queste premesse, si sono svolte le relazioni, opportunamente ordinate secondo un rigoroso criterio di sequenza logica.

‘*Alle origini della rimozione del pensiero celsino: la legum permutatio giustiniana*’ è stato il tema affrontato da Massimo Miglietta. Le riflessioni dello Studioso hanno costruito un robusto inquadramento generale della problematica oggetto del Convegno, secondo le indicazioni fornite da Filippo Gallo. Innanzitutto, perciò, Miglietta, dopo avere attribuito l'inspiegabile silenzio della letteratura romanistica su taluni degli intenti perseguiti con la grande compilazione al taglio storicistico puro della maggior parte delle ricerche fino ad oggi svolte al riguardo, ha chiarito cosa debba intendersi per *legum permutatio* giustiniana: una rivoluzione giuridica – o un ‘capovolgimento giuridico’, secondo l'espressione di Maria Campolunghi – volta alla trasformazione del diritto privato romano da organismo asistemico (in quanto prodotto in prevalenza prudenziale) in sistema giuridico e finalizzato al compimento del processo già cominciato con la burocratizzazione della giuri-

che tanto il progetto stesso quanto la prospettiva di futuri approfondimenti già programmati hanno prodotto sui partecipanti. Tra le questioni più significative, ancora meritevoli di ulteriore studio vanno, a mio giudizio, soprattutto segnalate: il mutevole significato di *lex naturae* e di giusnaturalismo; la complessa natura del rapporto tra *ius gentium* e diritto naturale (mi sembra inopportuno escludere aprioristicamente e al di fuori di precisi contesti storici l'esistenza tra di essi di una cerniera, che se invece si dimostra presente, risulta tale, forse, da erodere le barriere della pretesa antinomia tra artificialità e naturalità del diritto). Si è così in pieno realizzato l'obiettivo specifico del Convegno, che, come enunciato all'apertura dei lavori da Filippo Gallo, era appunto l'individuazione di aspetti e problemi dell'opera di Celso nella cornice della *permutatio legum* giustiniana, da approfondire e verificare in un prossimo futuro. Ancora grazie, dunque, all'insigne Maestro torinese, per avere indicato alla giusromanistica nuove e suggestive prospettive di ricerca!

LAURA SOLIDORO

Professore ordinario di Istituzioni di diritto romano
Università degli Studi di Salerno
E-mail: lsolidor@unisa.it

tradizionale *scientia iuris*, per recuperarla – epurandola dalle scorie del diritto obsoleto – e per riconvertirla al fine di creare un particolare equilibrio tra antico e nuovo. Anche nell'Alto Medioevo si è sviluppato un diritto nuovo, ma la sua formazione è avvenuta utilizzando e aggiornando principi e norme preesistenti, e soprattutto l'eredità del diritto romano. La consuetudine, svalutata e svilta da Giustiniano – interessato ad affermare la legge imperiale quale unica fonte di diritto – ha poi assunto un ruolo centrale nel Medioevo. Circa l'artificialità del diritto, lo Studioso ha sottolineato come la *lex mercatoria* si possa considerare quanto di più umano e artificiale sia mai esistito nel campo del diritto, da un lato per il suo raccordo con lo *ius gentium* romano, ad opera dei Commentatori, e dall'altro lato per il contributo portato alla sua formazione da regole non scritte, statuti comunali, formulari notarili, nuove figure di utilità operativa (tra cui la cambiale).

Fin qui l'apporto dei Relatori. I lavori si sono conclusi con una 'Introduzione alla discussione su *Attualità di Celso*', affidata a Lelio Lantella, e con la discussione tra gli studiosi presenti.

Nel complesso, il Convegno è risultato di estremo interesse, non soltanto per l'attualità delle problematiche indagate, coincidenti con i temi più classici della teoria generale del diritto e con alcune delle questioni oggi più dibattute (il giudice-legislatore, il suo impatto con il dogma della divisione dei poteri etc.), ma anche per gli stimoli

sprudenza e con la perdita della sua creatività da un lato, e con la legislazione tardoantica dall'altro lato. Le tappe di completamento di questo percorso sono state individuate dal Relatore nella trasformazione della funzione del giudice in 'bocca della legge', nella sottrazione ai giuristi di ogni attività ermeneutica, nella introduzione di una interpretazione autentica vincolante, nel momento in cui l'Imperatore si è posto come unico creatore e interprete del diritto. Le funzioni dei giudici e dei giurisperiti vengono così radicalmente stravolte. Giustiniano – nella ricostruzione di Miglietta e di una esigua parte della precedente letteratura sul tema – persegue la certezza del diritto a spese dell'autonomia della *scientia iuris*. Emblematica, sul punto, si presenta la questione dell'*ambiguitas*: ogni difficoltà interpretativa è devoluta all'Imperatore. Anche la 'riscoperta' di Gaio da parte di Giustiniano viene letta in quest'ottica, dal momento che le Istituzioni costituiscono il modello ideale della *permutatio legum*. La riforma dell'insegnamento del diritto va vista come uno strumento essenziale della 'rivoluzione giuridica' giustiniana. Con la *const. Omnem* al § 11 l'Imperatore finalizza il quinquennio di studi giuridici all'apprendimento della *legum doctrina* (il Relatore ha sottolineato al riguardo il distacco, assai significativo, dalla tradizionale espressione *scientia iuris*): gli *auditores* sono equiparati agli atleti e gli studi sono mirati alla formazione di giudici e di alti funzionari imperiali, visti come buoni conoscitori delle

leggi e servitori dello Stato, non certo come giuristi idonei alla libera creazione e interpretazione del diritto (secondo gli antichi canoni della *scientia iuris*). Da questo angolo visuale, la sostituzione del tradizionale predicato *scientia* con *doctrina* si lega perfettamente alla nuova funzione di mera applicazione delle leggi imperiali assegnata ai giudici e ai funzionari dell'Impero.

La relazione di Francisco Cuenca Boy si è incentrata sulla discussione critica della tesi posta sullo sfondo dei lavori congressuali, da tempo sostenuta e argomentata da Filippo Gallo, secondo cui il diritto avrebbe natura esclusivamente artificiale. Lo Studioso spagnolo ha anteposto un *excursus* teorico-storiografico, illustrando i diversi, possibili modi di concepire la nozione di 'artificialità del diritto', nelle impostazioni di Irti, Somma, Viola, Gómez Dávila e Gallo. Di seguito, Cuenca Boy si è soffermato sulla lettura della definizione celsina effettuata da Gallo, e in particolare sulla convinzione costituente *l'a priori* della teoria elaborata dal Maestro torinese: la vita umana sarebbe caratterizzata dal concorso di elementi naturali, che esistono o si producono indipendentemente dalla volizione umana, ed elementi artificiali, che viceversa l'uomo crea e determina con le sue azioni volontarie. È su queste, basi – ha evidenziato il Relatore – che Gallo ha costruito la sua teoria dell'artificialità del diritto, denotata da un carattere prescrittivo.

bonum et aequum sia una 'clausola vuota' (Leerformel): esso è piuttosto una fondamentale strategia di giudizio ricalcata sulle dottrine aristoteliche della distribuzione equa e della reciprocità. La controversialità e dunque la logica confutatoria generano un sistema di 'valori' fondati sul principio di reciprocità. Quest'ultimo, a sua volta, sviluppa criteri di giudizio (compatibili con il ragionamento confutatorio), tra cui il *bonum et aequum*.

Infine, Gastone Cottino ha svolto la sua relazione su 'Artificialità del diritto e sua formazione consuetudinaria tra diritto romano ed età di mezzo: divagazioni di un commercialista'. Lo Studioso ha esordito affermando che la storia del diritto è come la 'lampada di Diogene', in quanto costituisce l'unico sapere che può consentire al giurista di orientarsi nei vari contesti delle evoluzioni odierne, spaziando tra le varie discipline, abbattendo ogni inopportuno steccato eretto tra di esse. Con riferimento agli obiettivi perseguiti da Giustiniano con la Compilazione, Cottino ha affrontato la questione nella prospettiva della dicotomia continuità/discontinuità, che peraltro riguarda l'intero percorso storico dell'umanità: spesso la storia umana si è 'spezzata', ma ciò non è mai avvenuto in modo radicale, per il persistere, nel sociale, di sacche di resistenza o di istanze che sono poi riemerse nei tempi brevi. Così, la *legum permutatio* giustiniana ha realizzato un rivolgimento, rispetto al passato, ma lo ha fatto nel momento stesso in cui si è riappropriata della

giuristi, ma la sua più sostanziosa ricaduta si poteva osservare sulle sentenze dei giudici, i quali dovevano scegliere tra le tesi contrapposte. Palma ha invece affrontato il tema da una diversa angolazione, quella del ragionamento confutatorio. Il diritto e i casi sono per loro natura complessi e difficili, perciò la razionalità del diritto deve essere flessibile di fronte alla storia e alle mutevoli istanze sociali. La nascita e l'evoluzione del diritto devono tutto a questa consapevolezza e alla dialettica insita nel ragionamento giuridico. Sebbene Cicerone menzioni nella *pro Murena* il sintagma *ius controversum* per criticare i giuristi, oggi possiamo affermare che l'importanza dell'esperienza prudenziale romana e del suo approccio casistico è appunto in una teoria dell'argomentazione tarata sulle tecniche della confutazione e dunque sulla natura controversiale del confronto. L'uso delle tecniche confutatorie si pone come un aspetto decisivo nella ricostruzione del caso, in quanto serve soprattutto ad eliminare gli elementi non essenziali della fattispecie. Tuttavia, a questa controversialità agita mediante ragionamento confutatorio non può ritenersi estraneo il sistema dei valori proprio del giurista e del giudicante. Ed è qui che entra in gioco la questione dell'artificialità – o, viceversa, naturalità – del diritto. Principi, regole, 'valori' sono anch'essi formanti (per usare la categoria di Rodolfo Sacco) della decisione del caso concreto. Il Relatore ha dichiarato di non credere – proprio come Gallo – che il criterio del

Proprio per questo aspetto, secondo Cuenca Boy, la costruzione di Gallo offre il fianco alle critiche. Benché sicuramente Celso avesse formulato la sua definizione sulla scorta di una approfondita conoscenza del diritto romano, Gallo ritiene che l'artificialità e il criterio del *bonum et aequum* attengano alla essenza (o sostanza) del diritto. Ma allora ciò che è difficile da accettare, secondo il Relatore, è la categorica differenziazione delle due sfere, naturale e artificiale, per le loro inevitabili contaminazioni e compatibilità: occorre perciò riflettere non solo sul *quid sit* della definizione celsina, ma anche sul *qualis est* in relazione al suo oggetto. In altre parole, è stato precisato dal Relatore, va verificato se la definizione in esame non sia legata alle trasformazioni del diritto romano che Celso aveva sotto i suoi occhi. Mentre Gallo sostiene che la definizione celsina di *ius* si adatta al diritto formatosi su base democratica e con approccio casistico in età repubblicana, Cuenca Boy sottolinea come tale concezione del diritto (incentrata sul riconoscimento di due fonti del diritto: *lex publica*, *iurisdictio* e *receptio moribus*) male si confà al nuovo spirito caratterizzante le radicali riforme introdotte da Adriano (fase storica in cui fonti del diritto sono piuttosto, in prevalenza, le *constitutiones principum* e i *senatusconsulta*). Con l'avvento del Principato – e in particolare con l'istituzione dello *ius publice respondendi* – la *receptio moribus* (attraverso cui si esprimeva la *voluntas populi*) subisce un lento ma inarrestabile

processo di erosione, per esaurirsi del tutto in età adrianea. La *receptio* non figura infatti nell'elenco delle fonti tramandatoci da Gaio (Gai 1.2) e da Pomponio (Pomp. *l. sing. ench.* D. 1.2.2.12). Con il passare del tempo, essa viene rimpiazzata dalla *consuetudo*, nuova fonte del diritto che sostituisce la chiara 'artificialità' dello *ius moribus receptum* con la 'naturalità' del diritto consuetudinario. Anche la codificazione (o cristallizzazione) dell'editto, in quanto implicante il divieto per i magistrati di alterarne il contenuto, esclude la *iurisdictio* e l'editto dal novero delle fonti di produzione del diritto. Questo potere se lo riserva piuttosto l'Imperatore, che prende ad esercitare le funzioni giurisdizionali e decisorie o direttamente, o attraverso il senato. L'*officium praetoris* risulta fortemente sminuito anche dall'obbligo di rispettare le *sententiae* e le *opiniones* dei giuristi autorizzati, cui si conferisce – anche nelle *cognitiones* – valore vincolante. Dopo Adriano, la *iurisdictio* sopravvive, ma deprivata di ogni capacità creativa: rispetto alle norme, magistrato (e giudice) devono soltanto verificare il loro adeguamento concreto al criterio del *bonum et aequum*. Una volta compiutosi questo percorso, la *legum permutatio* giustiniana significa essenzialmente la imposizione esplicita e formale della *lex* quale modello unico e fonte esclusiva di *ius*: il diritto è ormai ridotto alla *lex* e con essa identificato.

Perciò, nei Digesti giustinianeî la definizione celsina di *ius* ha perso ogni importanza teorica e

singolare chiarezza e sicurezza teorica. Il Relatore ha quindi illustrato i contesti di Celso, a cominciare da quello della sua epoca, per poi porlo a confronto con lo scenario della Compilazione giustiniana. Al riguardo, è emerso l'eterno, insolubile problema (stante la nostra ignoranza dei casi concreti costituenti gli *a priori* dei testi celsini) della difficoltà di distinguere quanto vi sia di originario e quanto, invece, frutto di stratificazioni successive e di interventi bizantini. Questi ultimi, nell'estrapolare dai contesti originari le affermazioni celsine, hanno conferito valore e significato generale a ciò che in origine era riferito a fattispecie o soluzioni specifiche. Triboniano è stato abile nel ricavare principi dai testi giurisprudenziali, mettendo l'antica sapienza prudenziale al servizio della nuova legge imperiale. L'uso di Celso da parte dei Compilatori viene perciò definito da Cascione 'strategico': il giurista diviene 'ostaggio' della *permutatio legum*, pur avendo pensato e operato in un contesto storico, culturale ed istituzionale assolutamente eterogeneo rispetto a quello giustiniano.

A seguire, Antonio Palma ha esaminato 'Il *ius controversum* quale espressione dell'artificialità del diritto'. Lo Studioso napoletano ha esordito ricordando la tesi di Mario Talamanca, secondo cui sullo sfondo dello *ius controversum* vi era il rapporto tra *lex* e *mos*, legislatore e giudice, con l'interfaccia dei *prudentes*. E ciò nel senso che la controversialità del diritto romano si svolgeva tra i

te dovuto, rileva l'*obligatio condemnationis*). La variazione, nelle Istituzioni giustinianee, del *debetur* in *debetur* rivela la scomparsa del margine di imponderabilità della decisione giudiziale (nell'ottica del diritto pretorio e della sua dialettica con lo *ius civile*, si può vincere, ma si può anche perdere). Il *debetur* dei bizantini lascia trapelare la nuova concezione della centralità della legge e la conseguente prevedibilità anticipata dell'esito dell'azione, in ragione della nettezza e certezza dei diritti. Di seguito, Garofalo ha discusso le differenti prospettive da cui è possibile studiare la definizione celsina di *actio*, soffermandosi in particolare sull'angolo visuale della Pandettistica, che ha posto il problema dell'azione in rapporto con il sistema dei diritti soggettivi, all'interno di un contesto teorico in cui si era già infranta l'unitarietà del diritto e fissata la dualità diritto sostanziale/diritto processuale.

La sessione pomeridiana si è aperta con la relazione di Cosimo Cascione sulla 'Teorizzazione dei criteri ermeneutici in Celso'. Celso e Labeone sono stati, secondo Franz Wieacker, i giuristi romani più originali. Da questo assunto Cascione ha preso le mosse per discutere i tratti della forte personalità di Celso, giurista non dogmatico, ma pratico del caso, eppure capace di passare dalla prassi al dogma, dotato di grandi capacità di sintesi e di una solida cultura retorica e filosofica, che gli ha consentito di confutare con efficacia le tesi degli avversari e di affermare le proprie con

pratica e comunque, nel migliore dei casi, l'*ars boni et aequi* è divenuta appannaggio esclusivo dell'Imperatore, il quale concepisce il diritto della Compilazione come naturale ed eterno. Nel disegno giustiniano viene infatti assunta l'esistenza di un diritto naturale; e l'esercizio dell'*ars iuris* risulta a questo sottomesso, con la conseguenza che l'*ars iuris* viene rappresentata – all'interno della Compilazione – in modo tendenzialmente esaustivo. Si completa così il lento, ma inesorabile processo di minimizzazione del criterio dell'*ars boni et aequi*: nei Digesti, esso risulta inquadrato all'interno di un ordinamento giuridico che combina alcuni aspetti del positivismo legalista con i profili essenziali del giusnaturalismo. Quanto ai rapporti tra *ius* e *iustitia*, così come scolpiti in Ulp. D. 1.1.1pr.-1, Cuenca Boy ritiene che non si possa aprioristicamente escludere una modifica, da parte di Ulpiano, dell'originario pensiero di Celso; né gli pare del tutto convincente la teoria – di Filippo Gallo – secondo cui i compilatori avrebbero conservato l'idea della *iustitia* come 'virtù', radicata nei giuristi. Il Relatore ha pertanto sottolineato come, per sua natura, la tecnica non è che uno strumento al servizio di un fine, un fine indicato dal sentire comune e dunque necessariamente esterno alla tecnica stessa. Non si può affermare con sicurezza, ma neppure escludere – sostiene Cuenca Boy – che in Ulpiano la definizione celsina dello *ius* corrisponda a una concezione di tipo giusnaturalista: allo stato delle nostre conoscenze

testuali, va ammesso che gli elementi della definizione celsino-ulpiana dello *ius* non costituiscono certo la negazione della prospettiva giusnaturalista. Contrariamente a quanto sostenuto da Gallo, per Cuenca Boy sono le concezioni e le dottrine dello *iustum* a fornire le coordinate al *bonum et aequum*: senza di esse, di per sé solo, il criterio del *bonum et aequum* non potrebbe determinare lo *ius suum* di ciascuno (...*ius suum cuique tribuere*: Ulp. 2 reg. D. 1.1.10pr.-1). Al massimo, il criterio del *bonum et aequum* può essere inteso come lo strumento tecnico idoneo a concretare la idea di *iustum* nelle norme generali e nei casi concreti; e soltanto in vista di tale idea di *iustum* l'*ars iuris* potrebbe perseguire le sue finalità. Ecco perché, secondo il Relatore, l'artificialità del diritto non risulta affatto incompatibile in assoluto con l'idea di giustizia in senso oggettivo.

Di particolare rilievo nel campo della teoria generale del diritto risulta poi il quesito affrontato da Cuenca Boy quale filo conduttore e nota conclusiva del suo intervento: i contenuti del *bonum et aequum*. Il Relatore ha contestato la ricostruzione di Filippo Gallo, il quale, assegnando al *bonum et aequum* il carattere di 'criterio giuridico' (e non principio), ritiene che detto criterio, pur non essendo una Leerformel, sia privo di un contenuto proprio e specifico, riducendosi al significato di 'uguaglianza giuridica', e quindi di 'proporzione'. Ma questo esiguo significato, la cui applicazione conduce alla formulazione di norme e alla solu-

zione di casi concreti viceversa gravidi di contenuto, si traduce – osserva il Relatore – in un criterio insufficiente e privo di autonomia. Da dove traggono allora il loro significato le norme e le soluzioni dei casi, fondate sul *bonum et aequum*? La situazione di impasse si crea, secondo Cuenca Boy, ove si sostenga – come fa Gallo – che Celso non si sia ispirato né alla morale né alla religione e che non sussiste dunque alcun contatto diretto tra il criterio del *bonum et aequum* e i 'valori' o principi, i quali resterebbero estranei alla essenza – o sostanza – del diritto.

Ha quindi preso la parola Luigi Garofalo, per discutere de 'La dottrina dell'azione in D. 44.7.51'.

Il Relatore ha esordito sottolineando che il testo in oggetto – tratto dal terzo libro dei digesti celsini – contiene l'unica definizione di *actio pervenutaci*, poi riprodotta dai giustinianeî in Inst. 4.6, con poche, ma significative, variazioni. Di fronte al quesito se tale definizione fosse ovvia e condivisa, oppure oggetto di controversia giurisprudenziale, Garofalo opta per la seconda ipotesi e precisa che Celso, a suo avviso, intendeva conseguire risultati pratici di rilievo. La locuzione *quod sibi debeat* (che diventa *debetur* nelle *Institutiones*) allude non solo alla prestazione, ma anche agli obblighi derivanti da rapporti assoluti, dunque più in generale alla soddisfazione dell'attore, magari con riferimento alla condanna pecuniaria (in mancanza del comportamento originariamen-